



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- prof. avv. Giuseppe Conte membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomucci membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 5.3.2013, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Titolare di una carta di credito rimborsabile ratealmente rilasciata nel corso del 2007, il cliente contestava nel reclamo l'applicazione di un tasso d'interesse superiore a quello convenuto se non addirittura al tasso soglia anti usura. Precisava – in particolare - che il calcolo mensile degli interessi di mora avrebbe determinato un illecito anatocismo, nonostante l'apposita prescrizione contrattuale da ritenersi vessatoria e perciò nulla. Aggiungeva inoltre di essere stato indebitamente segnalato in Sic. Insoddisfatto del riscontro, propone (per il tramite del proprio legale) ricorso il 4 dicembre 2012 e chiede il riaccredito della differenza tra interessi applicati e interessi dovuti, nonché il risarcimento del danno che quantifica in 1.500,00 euro.

Costitutosi, il resistente eccepisce – *in limine* – l'inammissibilità del ricorso per essere stata formulata una domanda meramente consulenziale. Nel merito, precisa che - a partire dal novembre 2009 - il cliente sospendeva i pagamenti mensilmente dovuti; che, con missive del 21 gennaio e 22 febbraio 2010, provvedeva a richiedere il pagamento del debito con indicazione di un importo minimo iniziale da corrispondere in alternativa al saldo definitivo; che, dato il perdurare della situazione debitoria, la carta veniva revocata in data 16 marzo 2010. Ribadisce la conformità alle previsioni contrattuali degli interessi applicati in ragione della modalità di pagamento rateale prescelta. Contesta le affermazioni relative all'applicazione indebita di interessi anatocistici e aggiunge che il tasso applicato del 21,8



per cento non ha mai superato quello indicato nella disciplina anti-usura. Conclude per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'eccezione pregiudiziale di parte resistente è infondata perché tanto nel reclamo quanto nel ricorso la contestazione del cliente ha a oggetto non una domanda meramente consulenziale quanto piuttosto la rappresentazione di una condotta ritenuta illegittima concretatasi nell'applicazione di interessi anatocistici e (in fase successiva alla costituzione del rapporto) nel superamento del tasso soglia anti usura, della quale si chiede l'accertamento. Ciò consente l'individuazione sufficientemente univoca del bene della vita al quale il ricorrente aspira (v., in termini, Collegio di Roma, decisione n. 969/2012; Collegio di Napoli, decisione n. 1134/2011) e pertanto di circoscrivere l'accertamento ai due specifici profili in contestazione così identificati.

Nel merito, risulta agli atti (e non è contestato) che parte resistente abbia provveduto mensilmente a computare a capitale gli interessi maturati in conformità dell'art. 13 delle relative condizioni generali di contratto. In proposito, questo Collegio ha già, in diverse circostanze, avuto modo di osservare che la nota deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 (attuativa dell'art. 120, co. 2, del tub) autorizza tale capitalizzazione esclusivamente con riguardo ai conti correnti bancari, peraltro a condizione che sia assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi, di guisa che il giudicante non può in proposito che confermare l'indirizzo più volte espresso con riferimento a operazioni simili a quella oggetto di questa decisione, e cioè che (essendo il finanziamento in discorso estraneo al ridetto ambito applicativo) non sono da ritenere operanti eccezioni alla portata della più generale prescrizione di cui all'art. 1283 del codice civile, con conseguente impossibilità di riportare a capitale la quota di remunerazione già maturata finché non sopravvenga domanda giudiziale o convenzione tra le parti posteriore alla scadenza (cfr. le decisioni nn. 597/2011; 1043/2011; 1668/2011; 1172/2011; 1883/2011). E', del pari, orientamento consolidato espresso nelle appena citate decisioni quello che il rapporto in parola (caratterizzato dalla flessibilità di utilizzo del prodotto entro i limiti della disponibilità finanziaria concessa), nel creare a favore del sovvenuto una disponibilità di fondi, replica caratteristiche strutturali e tipologiche dell'apertura di credito bancario (art. 1842 segg. cod. civ.). La disciplina di tale contratto, al quale risulta maggiormente prossimo il fido in argomento, prevede che i versamenti effettuati dal cliente, in quanto aventi preminente natura di atti ripristinatori della disponibilità originariamente garantita, non potrebbero essere assoggettati alla disciplina dei pagamenti. Per l'effetto, gli importi versati andrebbero perciò per intero imputati a capitale e la remunerazione del finanziamento conteggiata separatamente. L'intermediario dovrà pertanto provvedere a ricalcolare gli interessi del finanziamento sulla scorta delle riferite indicazioni.

Del pari fondata è la domanda del ricorrente in ordine al superamento, in alcune fasi del rapporto, del tasso soglia determinato dalla disciplina anti usura. Giova in proposito premettere che, a norma delle vigenti Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio (Teg) rilevante a tali fini, dai numeri debitori che compaiono al denominatore della formula per il calcolo di tale indicatore vanno esclusi gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente per il caso di inadempimento di un obbligo. L'esclusione, negli indicati termini, della voce di costo "addebito per ritardato pagamento" (assimilabile a tali oneri) e della "commissione per il superamento della linea di credito" (assimilabile a una commissione di massimo scoperto) determina, nel caso di specie, il superamento del c.d. "tasso soglia" con riguardo ad alcuni trimestri successivi al 1° gennaio 2009. L'intermediario dovrà, di conseguenza, provvedere alla sterilizzazione degli interessi



eccedenti tale limite, con sostituzione automatica del tasso soglia ai tassi divenuti usurari. Certo non sfugge al Collegio che il presupposto logico di siffatta conclusione risiede nell'attribuzione alla c.d. usura sopravvenuta di importanti conseguenze giuridiche. Riguardo a questa complessa e non univoca questione, mette conto muovere dal rilievo che - a dispetto dell'opinione secondo la quale mutui non usurari al tempo della stipula conquisterebbero una sorta di patente d'immunità - indicatori di rilievo presenti nell'ordinamento sollecitano dubbi di non trascurabile momento sulla sua condivisione, legittimando con ciò percorsi interpretativi di segno diverso. Intanto, sotto il versante teleologico, appare singolare circoscrivere la rilevanza del fenomeno al solo momento genetico del rapporto, sancendo così evidenti asimmetrie (e "doppie velocità") nella razionalizzazione del mercato del credito che rappresenta lo scopo maggiormente significativo della disciplina anti usura. La stessa giurisprudenza di legittimità sembrerebbe peraltro, con la decisione n. 603 dell'11 gennaio 2013, chiarire (almeno a livello di *decisum*) i termini della rilevanza/irrelevanza dell'usura sopravvenuta (anche oltre allo specifico problema di diritto intertemporale concernente i contratti stipulati prima della l. n. 108/1996) attraverso la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui dichiarava l'illegittimità (*scilicet*, l'inefficacia) dei relativi effetti. Il condizionale, invero, è d'obbligo in ragione del fatto che tale concisa affermazione, inappagante sul piano della completezza motivazionale, non consente di acquisire certezze sul piano del diritto vivente, a fronte del consolidato pregresso orientamento di segno opposto del Supremo Collegio (v., ad es., Cass. 3 aprile 2009, n. 8138). Ma, nel caso di specie, a confortare l'avviso della rilevanza dell'usura sopravvenuta in punto di riconduzione degli interessi divenuti (nel corso del rapporto) usurari al tasso soglia sono le stesse prescrizioni della Banca d'Italia (assunte *in parte qua* come integrative del percorso logico - argomentativo della giurisprudenza) che, con la Comunicazione del 20 aprile 2010 (in Bollettino di vigilanza, n. 4/2010), espressamente riscontrano, da un lato, "l'addebito alla clientela di interessi e altri oneri complessivamente superiori alla soglia di usura...senza che sia intervenuto un blocco automatico da parte delle procedure informatiche all'intermediario"; dall'altro, nello stigmatizzare il fenomeno, soprattutto prescrivono "che gli intermediari assicurino, tramite le competenti funzioni aziendali, che le procedure operative e i sistemi di controllo garantiscano il pieno rispetto della normativa civilistica e di quella in materia di usura". L'assenza di specificazioni in ordine al momento del superamento del tasso soglia induce a ritenere l'ultrattività di tali prescrizioni rispetto alla (sola) fase di costituzione del rapporto, con conseguente inefficacia degli interessi così calcolati. In termini più generali, tale fonte secondaria appare idonea a supportare il convincimento che le ricadute della norma d'interpretazione autentica portata dalla l. 28 febbraio 2001, n. 24 (nella parte in cui qualifica come usurari "gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti") rilevino, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 cod. civ., nel senso della preclusione dell'usura sopravvenuta ai fini della declaratoria di nullità della clausola ex co. 2 di tale disposizione e non invece in quello di garantire l'efficacia nel corso del rapporto degli interessi divenuti nel tempo usurari. Lettura questa coerente col rilievo che non viene, in siffatta guisa, in gioco un'inammissibile ipotesi di invalidità sopravvenuta del contratto o di una sua specifica clausola quanto piuttosto una vera e propria inopponibilità al cliente di tassi eccedentari rispetto alla norma imperativa, non potendo l'ordinamento ammettere il pagamento di interessi in misura superiore al tasso soglia trimestralmente rilevato. La stessa giurisprudenza di legittimità (ancorché prima della norma d'interpretazione autentica) aveva d'altronde più volte avuto modo di precisare che "ove il rapporto non sia ancora esaurito non si può continuare a dare effetto alla clausola...con la quale sono stati pattuiti interessi a un tasso divenuto superiore a quello soglia" (v. ad es., Cass., 22 aprile 2000, n. 5286). Il "combinato disposto" di tale principio, desumibile dalla richiamata disciplina della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Banca d'Italia (che peraltro nulla dice quanto alla determinazione del tasso sostitutivo), con il dispositivo di Cass. 603/2013, cit. (che prevede l'applicazione del tasso soglia) appare, ad avviso di questo Collegio, in grado di assicurare coerenza e ragionevolezza al sistema, così distinguendo gli effetti dell'usura con riguardo al momento genetico dell'accordo rispetto a quello funzionale.

Per contro, la domanda risarcitoria – in assenza di ogni supporto probatorio anche indiretto o induttivo con riferimento al danno lamentato – non può essere accolta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, Collegio, accertata l'indebita pretesa per interessi nei sensi di cui in motivazione, dichiara l'intermediario tenuto al ricalcolo degli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ENRICO QUADRI

IL CASO.it